

A) Apertura di credito a convenzione

Al Dipendente, previa specifica richiesta, può essere concessa un'apertura di credito, a revoca, sul conto corrente aziendale di accredito dello stipendio di un importo massimo pari ad Euro 10.000 per i primi tre anni di anzianità di servizio ed Euro 16.000 oltre i tre anni.

Il tasso debitore applicato è pari al tasso creditore tempo per tempo comunicato dall'Azienda.

B) Mutuo ipotecario per acquisto, costruzione e ristrutturazione della casa primaria

Finalità

Il mutuo in esame può essere concesso, previa specifica richiesta, per l'acquisto, la costruzione ovvero la ristrutturazione dell'immobile da adibire o adibito a casa primaria del Dipendente richiedente (per il medesimo programma di investimento immobiliare può essere concesso un solo mutuo ipotecario per acquisto, costruzione e ristrutturazione della casa primaria). Tali finalità devono essere debitamente comprovate mediante la presentazione di adeguata documentazione.

Per casa primaria si intende l'immobile di effettiva e stabile abitazione della famiglia, comprovata da attestazione anagrafica.

Importo massimo e quota finanziabile

L'importo massimo finanziabile viene fissato in Euro 250.000.

La quota massima finanziabile non può, in ogni caso, essere superiore al 100% del minore tra il prezzo di acquisto, costo di costruzione o ristrutturazione e il valore di perizia dell'immobile.

Nuove richieste

Entro il limite complessivo di € 250.000, per la somma eccedente la quota di debito residuo del mutuo originario, il dipendente può richiedere un nuovo mutuo con riferimento:

- a diverso immobile da adibire ad abitazione principale;
- allo stesso immobile adibito a casa primaria, per interventi di ristrutturazione/ampliamento.

Durata e modalità di rimborso

La durata minima è pari a 60 mesi e quella massima è pari a 360 mesi, fermo restando che la scadenza finale prevista dal contratto di mutuo non può essere collocata oltre l'80° anno di età del Dipendente mutuatario.

Il rimborso del finanziamento avviene mediante rate mensili posticipate addebitate sul conto corrente aziendale di accredito dello stipendio. Compatibilmente con le esigenze tecniche, il pagamento della rata sarà allineato con la data di accredito dello stipendio.

Per gravi e comprovati motivi, sarà valutata la possibilità di concedere la moratoria/sospensione temporanea della rata per massimo due volte e per massimi 36 mesi nell'arco di durata del mutuo.

Tasso variabile

Il tasso è variabile e indicizzato a un parametro costituito dalla media aritmetica semplice dei valori giornalieri dell'Euribor a 6 mesi dei mesi di dicembre e di giugno (d'ora in poi: "parametro"), considerando esclusivamente i primi due numeri espressi dopo la virgola, ed arrotondato in base alla seguente regola:

- al primo decimale intero immediatamente superiore se il secondo numero è compreso fra il sei ed il nove;
- al decimale intero inferiore se il secondo numero è compreso fra l'uno ed il cinque.

Fermo restando che le variazioni di tasso trovano applicazione sulla rata successiva a quella in corso al momento del mutamento, la misura dell'agevolazione di tasso viene determinata secondo i criteri di seguito indicati:

- a) tasso minimo pari a 10 bps;
- b) fermo restando il tasso minimo suindicato, applicazione di un tasso pari al "parametro" secondo la seguente scalettatura:
 - il tasso agevolato coincide esattamente col "parametro" se questo non supera il 2;
 - il tasso agevolato è fissato al 2% se il "parametro" è maggiore del 2 ma non supera il 3;

Handwritten notes and signatures on the left side of the page, including "vcl", "SINFUS", "FILSAC", and several illegible signatures.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including "FABI", "FIRST CISL", and "UNISIN".

- il tasso agevolato è fissato al 2,3% se il "parametro" è maggiore del 3 ma non supera il 3,5;
- il tasso agevolato è fissato al 2,6% se il "parametro" è maggiore del 3,5 ma non supera il 4;
- il tasso agevolato è fissato al 3% se il "parametro" è maggiore del 4 ma non supera il 4,5;
- qualora il "parametro", alle previste date di rilevazione, esprima un valore superiore a 4,5 il tasso agevolato ne seguirà l'andamento e il suo valore verrà determinato mediante applicazione di uno spread in riduzione di 1,75 punti percentuali rispetto a quello del "parametro" stesso con un minimo del 3%.

Dichiarazione delle Parti

Le Parti si incontreranno qualora il parametro superi il 4,5%.

Tasso fisso

Il tasso è pari all'Eurirs tempo per tempo in vigore, di durata correlata a quella del finanziamento richiesto per mutui fino a € 150.000; Eurirs aumentato di uno spread pari a 50 punti base fino a ulteriori € 100.000.

Tasso misto

Il tasso misto è articolato secondo la strutturazione del prodotto "mutuo formula open", richiedibile dai dipendenti ove disponibile anche per la clientela ordinaria, e regolato secondo l'entità dei tassi – fisso o variabile – sopra definiti.

C) Prestito chirografario

Finalità

Il prestito in esame, previa specifica richiesta, può essere concesso per fronteggiare le seguenti necessità personali o familiari del Dipendente debitamente motivate con esclusione di finalità ulteriori.

Importo massimo

L'importo massimo finanziabile viene fissato in:

- Euro 25.000 a fronte di ordinarie necessità
- Euro 40.000 per la ristrutturazione, acquisto, costruzione della casa primaria.

Durata e modalità di rimborso

La durata minima è pari a 24 mesi e quella massima è pari a 150 mesi.

Il rimborso del finanziamento avviene mediante rate mensili posticipate addebitate sul conto corrente aziendale di accredito dello stipendio.

Tasso

Il tasso applicabile è pari al tasso variabile previsto per il mutuo ipotecario per acquisto, costruzione e ristrutturazione casa primaria disciplinato alla lett. B), del presente articolo, aumentato di uno spread di 100 punti base.

Art. 3.11

Altre facilitazioni creditizie per il Personale Dipendente

1. Ai Dipendenti, di cui all'art. 3.10, sono altresì riservate le seguenti ulteriori agevolazioni creditizie.

D) Apertura di credito discrezionale

Al Dipendente, previa specifica richiesta, può essere concessa un'apertura di credito ulteriore rispetto a quella prevista dall'art. 3.10 lett. A), a revoca, sul conto corrente aziendale di accredito dello stipendio.

Handwritten signature

Handwritten signatures: SIMON, FIDUC, Sepelli, and others

Handwritten signatures: FAB, Cutler, and others

Handwritten signatures: FIRST-CISL, UNISIN, and others

Il tasso debitore applicato è pari al tasso previsto per l'apertura di credito di cui all'art. 3.10 lett. A), aumentato di uno spread di 100 punti base.

E) Mutuo ipotecario discrezionale

Finalità

Il mutuo in esame può essere concesso ai Dipendenti, previa specifica richiesta, a fronte di motivate finalità (quali ad esempio: acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobile di proprietà adibito a 1° casa per l'importo eccedente i limiti di cui all'art. 3.10 lett. B; acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobile di proprietà non adibito a 1° casa). Le stesse devono essere debitamente comprovate mediante la presentazione di adeguata documentazione.

Quota finanziabile

La quota finanziabile, in caso di acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobile di proprietà, è pari a quanto previsto per il mutuo ipotecario per acquisto, costruzione e ristrutturazione casa primaria disciplinato dall'art. 3.10 lett. B).

Durata e modalità di rimborso

La durata minima è pari a 60 mesi e quella massima è pari a 360 mesi, fermo restando che la scadenza finale prevista dal contratto di mutuo non può essere collocata oltre l'80° anno di età del Dipendente mutuatario.

Il rimborso del finanziamento avviene mediante rate mensili posticipate addebitate sul conto corrente aziendale di accredito dello stipendio.

Tasso variabile

Il tasso applicabile è pari al tasso variabile previsto per il mutuo ipotecario per acquisto, costruzione e ristrutturazione casa primaria disciplinato dall'art. 3.10 lett. B), aumentato di uno spread di 100 punti base.

Tasso fisso

Il tasso è pari all'Eurirs, di durata correlata a quella del finanziamento richiesto, aumentato di uno spread pari a 100 punti base.

Tasso misto

Il tasso misto è articolato secondo la strutturazione del prodotto "mutuo formula open", richiedibile dai dipendenti ove disponibile anche per la clientela ordinaria, e regolato secondo l'entità dei tassi – fisso o variabile – sopra definiti.

F) Prestito chirografario discrezionale

Finalità

La Banca può concedere il prestito in esame, previa specifica richiesta, a fronte di motivate finalità. Le stesse devono essere debitamente comprovate mediante la presentazione di adeguata documentazione.

Durata e modalità di rimborso

La durata minima è pari a 24 mesi e quella massima è pari a 150 mesi.

Il rimborso del finanziamento avviene mediante rate mensili posticipate addebitate sul conto corrente aziendale di accredito dello stipendio.

Tasso

Il tasso applicabile è pari al tasso base previsto per il mutuo ipotecario per acquisto, costruzione e ristrutturazione casa primaria disciplinato dall'art. 3.10 lett. B), aumentato di uno spread di 150 punti base.

Handwritten notes and signatures on the left side of the page, including "SINFUB", "FISAC", and "CO BO".

Handwritten signatures and notes at the bottom center, including "FABI" and "Pellegrini".

Handwritten signature and the logo "FIRST - CISA" at the bottom right.

Art. 3.12

Agevolazioni creditizie - Disposizioni generali

1. La concessione delle agevolazioni creditizie di cui agli articoli 3.10 e 3.11 è subordinata alla preventiva valutazione del merito creditizio e della capacità finanziaria del Dipendente richiedente.

Art. 3.13

Agevolazioni creditizie – adeguamento tassi mutui in essere

1. I dipendenti che abbiano in ammortamento un contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile, hanno facoltà, una sola volta nel corso del periodo di ammortamento dello stesso, di richiedere la variazione del regime di tasso da variabile a fisso, alle condizioni vigenti per il personale al momento della variazione, relativamente al tasso fisso previsto per la quota eccedente € 150.000 per i mutui casa primaria, ferma la tipologia di mutuo originariamente richiesto.

Art. 3.14

Agevolazioni creditizie - Norme transitorie

1. I contratti di mutuo e/o di prestito già in corso di ammortamento - ovvero già deliberati ed in attesa di erogazione - proseguiranno con le condizioni economiche in essere alla data del presente accordo ovvero alla data di perfezionamento della fusione per incorporazione della singola Banca Rete in UBI Banca.
2. Per il Personale dipendente delle Banche Rete incorporate in UBI, dal momento della fusione e sino alla data di cui al precedente art. 3.9, troverà applicazione, relativamente alle agevolazioni creditizie, la regolamentazione disciplinata dalla convenzione dipendenti UBI.
3. L'azienda pubblicherà apposita circolare contenente le istruzioni e i criteri applicativi di dettaglio concernenti le agevolazioni creditizie di cui alla presente sezione.
4. Le aperture di credito in essere a favore del Personale e concesse in forza di Accordi precedenti, qualora eccedenti i limiti previsti dall'articolo 3.10 lett. A), resteranno, in via transitoria, invariati nell'importo concesso sino al 31.12.2020, fermo restando che in tali casi saranno definite opportune forme di intervento, anche mediante ricorso al prestito discrezionale di cui all'art. 3.11 lett. F). In ogni caso, decorsa la data sopraindicata, troveranno applicazioni i limiti previsti dall'art. 3.10 lett. A) già sopracitato.

Nota a verbale

Fermo quanto previsto al precedente quarto comma:

- con riferimento ai Dipendenti di Banca Regionale Europea, le aperture di credito in essere alla data di incorporazione in UBI verranno ricondotte, fino a € 7.000, al tasso previsto per l'apertura di credito di cui all'articolo 3.10 lett. A), e - per la quota eventualmente eccedente - al tasso previsto per apertura di credito di cui all'articolo 3.11 lett. D);
- con riferimento ai Dipendenti di Banca di Valle Camonica, le aperture di credito in essere alla data di incorporazione in UBI verranno ricondotte al tasso previsto per apertura di credito di cui all'articolo 3.11 lett. D).

Dichiarazione delle Parti

La favorevole disciplina riservata ai rapporti bancari dei dipendenti, ivi comprese le agevolazioni creditizie, rientrano fra gli elementi che caratterizzano la peculiarità del rapporto di lavoro che le Aziende del Gruppo UBI Banca intendono intrattenere con il proprio Personale.

In tal modo, l'insieme delle norme e delle condizioni – amministrative e creditizie - che regolano gli anzidetti rapporti bancari rappresentano, unitamente al complesso delle norme di contratto collettivo, i principi sui quali si fonda, tra l'altro, anche il sostanziale equilibrio delle posizioni rispettivamente dei Dipendenti e delle Aziende.

Pertanto, le Parti si danno atto che la modifica dell'assetto contrattuale complessivamente introdotta dal presente Protocollo - condiviso tra le Parti anche sulla base delle richieste delle OO.SS. - con particolare riguardo

[Handwritten signatures and notes on the left side of the page, including names like UNISIN, ATABI, and others.]

FIRST CISL

alle innovazioni in tema di agevolazioni creditizie, costituisce "giustificato motivo" ai fini delle variazioni che, per effetto del Protocollo stesso, troveranno applicazione ai rapporti bancari in essere dei Dipendenti.

Le Aziende procederanno pertanto ad adeguare le vigenti condizioni, secondo quanto previsto dal presente Protocollo, con la presa d'atto di entrambe le Parti che la favorevole disciplina riservata ai rapporti bancari dei Dipendenti, in quanto strettamente correlata alla qualifica di "dipendente", verrà applicata fino a che sarà mantenuta tale qualifica, fatto salvo quanto previsto all'art. 2.5 comma 4.

L'azienda valuterà favorevolmente l'accoglimento di richieste di surroga relative a mutui ipotecari accessi dai dipendenti del Gruppo in periodo antecedente alla loro assunzione, con l'applicazione delle condizioni tempo per tempo stabilite per il personale dipendente, per le stesse tipologie di finanziamento in surroga.

Art. 3.10

Contributo monoreddito

1. A decorrere dal 1.1.2017 o dalla data successiva di incorporazione, l'Azienda erogherà, ai dipendenti appartenenti alla categoria delle Aree Professionali e 1° e 2° livello retributivo dei Quadri Direttivi monoreddito e che abbiano almeno un figlio, un contributo annuo lordo pari a € 250,00 – con possibilità di optare per il versamento del relativo importo al fondo di previdenza complementare di riferimento a parità di costo per l'azienda - per ciascun figlio e per un massimo di € 500 per nucleo, che rientrino nei criteri stabiliti per i "figli fiscalmente a carico" con un massimo di 24 anni.
2. E' considerata in regime di monoreddito la situazione familiare che non comprenda oltre al reddito del Dipendente genitore altri redditi in misura superiore all'importo del trattamento minimo pensionistico maggiorato del 30% che siano riferibili in via diretta (stipendio o altro) o indiretta (pensione di reversibilità in caso di coniuge deceduto, assegni di mantenimento in caso di coniuge separato) all'altro genitore, previa autocertificazione di responsabilità da parte del dipendente.

Art. 3.11

Disciplina contrattuale in essere

1. Le voci retributive attualmente in essere di competenza, la denominazione attualmente del singolo cedolino stipendi, la natura delle stesse, le caratteristiche (indicizzazione, ripartizione, ecc.), ecc., sono disciplinate nel presente Protocollo. Nell'ambito della complessiva definizione della disciplina di questi rapporti, si precisa che l'azienda si impegna ad un riesame delle stesse in ottica di adeguamento.

Le parti, in considerazione delle circostanze sopra descritte, hanno ritenuto opportuno disciplinare la materia in materia di disciplina contrattuale attualmente in essere, al fine di assicurare la continuità e la stabilità del rapporto di lavoro, e di definire la complessiva disciplina contrattuale di questi rapporti, come disciplinata nella parte 1ª della presente sezione.

Il presente articolo ha lo scopo di disciplinare la materia in materia di disciplina contrattuale attualmente in essere, al fine di assicurare la continuità e la stabilità del rapporto di lavoro, e di definire la complessiva disciplina contrattuale di questi rapporti, come disciplinata nella parte 1ª della presente sezione.

FILAS

Macchini

[Signature]

FILAS